

**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA  
REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI BIANDRONNO(VA)  
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPONDA DEL LAGO VARESE LOCALITA'  
"TRAMPOLINO/STRENCIA"**

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

**E**

- Comune di Biandronno (C.F./P.IVA 00308160126) con sede legale in Biandronno, P.zza Cavour n.10, nella persona del Sindaco pro tempore Massimo Porotti, quale Legale Rappresentante del Comune di Biandronno;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

**RICHIAMATI**

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- il R.R. 22 dicembre 2020, n° 6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n°19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale);
- la D.G.R. n°XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della L.R. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021, approvata con D.G.R. n°XI/5439 del 29.10.2021, integrata con D.G.R. n.XI/5486 dell'8.11.2021, e con Risoluzione del Consiglio Regionale n°XI/2064 del 24 novembre 2021;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- l'art 1 – comma 18 - della Legge Regionale 4 maggio 2020, n.9 "Interventi per la ripresa economica";
- il Dlgs. 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)";

- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

#### **PREMESSO CHE:**

1. il Comune Biandronno ha presentato con nota pec protocollo n. 1887 del 15.3.2022 la proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la riqualificazione della sponda del Lago Varese località "Trampolino/Strenzia";
2. la proposta di valenza locale concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia di sviluppo e valorizzazione territoriale delle sponde e della pista ciclabile del Lago, in particolare della macroazione F dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese";

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il progetto oggetto del presente Accordo prevede una serie di interventi di ampio respiro che riguardano un tratto della sponda del lago nel territorio del Comune di Biandronno della lunghezza di circa m. 1.500;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle Parti con i seguenti atti:
  - Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n....del....
  - Comune di Biandronno: Deliberazione di Giunta Comunale n. del

### **DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO**

#### **Art. 1**

##### **Premesse e allegati all'Accordo**

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
  - Allegato A – Relazione Tecnica
  - Allegato B – Piano economico-finanziario
  - Allegato C – Cronoprogramma
  - Allegati D – Elaborati Grafici
    - D1) Inquadramento generale
    - D2) Progetto di Fattibilità

#### **Art. 2**

##### **Obiettivi e finalità dell'Accordo**

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo, individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero la riqualificazione della sponda del

Lago Varese località "Trampolino/Strencia".

### **Art. 3**

#### **Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione**

1. il progetto oggetto del presente Accordo prevede la riqualificazione:
  - di m. 1.500 di pista ciclabile, con rinaturalizzazione delle sponde lacuali, ripiantumazione di essenze autoctone della scarpata fronte lago, recupero tratti di murature in pietra esistenti, recupero ed eventuale integrazione di parapetti esistenti in legno;
  - dell'area "Trampolino/Strencia", con realizzazione di "porta al lungolago, belvedere, bistrot, recupero di una darsena, restauro trampolino, ristrutturazione del punto di attracco e accesso a lago per le piccole imbarcazioni e la realizzazione di pontile galleggiante per ormeggio temporaneo delle barche, modifica percorso pista ciclopedonale, la realizzazione di nuova illuminazione e arredo urbano anche nella zona della "strencia" e recupero dell'area a verde localizzata dopo il pontile di attracco del battello per l'Isola Virginia "Patrimonio Unesco", già ad uso pubblico
2. L'area di intervento di circa 6.000 mq è parzialmente di proprietà comunale;
  - il mapp. 5804 del Fg 3 è di proprietà della Provincia di Varese, alla quale il comune di Biandronno ha chiesto l'autorizzazione di parziale occupazione in data 18.1.2022;
  - il mapp. 5675 del Fg 3 è di proprietà demaniale, per il quale il comune di Biandronno ha chiesto concessione minore di occupazione in data 18.1.2022 all'Autorità di Bacino dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;
3. La proposta progettuale è conforme allo strumento urbanistico comunale PGT ed è coerente con la pianificazione territoriale di scala provinciale e con le finalità dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" approvato con DGR del XI/1495 del 08/04/2019.

### **Art. 4**

#### **Piano economico – finanziario e relativa copertura**

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B del presente Accordo, è pari a €. 985.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita interamente da Regione Lombardia, quota massima prevista nel bilancio regionale 2022-24 nelle annualità 2022/2023;

### **Art.5**

#### **Impegni delle Parti**

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.  
In particolare:

#### **a) L'Amministrazione Comunale di Biandronno si impegna a:**

- a. destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
- b. trasmettere semestralmente a Regione Lombardia una relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la

- rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
- c. inviare tempestivamente a Regione Lombardia una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della L.R.19/19;
  - d. informare Regione Lombardia in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della L.R.19/19;
  - e. attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
  - f. informare Regione Lombardia in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo; redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della L.R.19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo.
  - g. trasmettere a Regione Lombardia entro e non oltre il 30.9.2022 la disponibilità dei mappali non di proprietà comunale di cui all'art. 3, pena la perdita di efficacia del presente ALS senza ulteriori comunicazioni;
  - h. inserire nel proprio Piano Triennale delle Opere Pubbliche l'intervento oggetto di ALS entro e non oltre il 30.9.2022 pena la perdita di efficacia del presente ALS senza ulteriori comunicazioni;
  - i. ottemperare alle eventuali prescrizioni, relativamente alla qualità dei materiali di finitura e di localizzazione delle strutture dettate dagli enti preposti alla tutela paesaggistica o che dovessero essere richieste dagli organismi dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese"
  - j. garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico – finanziario di cui all'Allegato B del presente Accordo;
  - k. vigilare affinché nell'area pubblica non verrà svolta attività economica diretta o indiretta da parte di nessun soggetto.

**b) Regione Lombardia si impegna a:**

- a. Finanziare le spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo massimo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Biandronno pari a € 985.000,00 come previsto dal Piano economico – finanziario di cui allegato B del presente Accordo;
- b. Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente Accordo:
  - 30% alla sottoscrizione dell'Accordo che verrà fatta a seguito del perfezionamento degli atti di acquisizione della disponibilità dei mappali non di proprietà comunale di cui all'art. 3 entro e non oltre il 30.9.2022, pena la perdita di efficacia del presente ALS;

- 40% entro 30 gg. dal ricevimento dell'attestato di consegna dei lavori nell'annualità 2023;
  - 30% entro 30 gg dal ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo nell'annualità 2023.
2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la cartellonistica di cantiere evidenzierà che l'intervento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.
  3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

#### **Art. 6** **Istituzione Collegio di vigilanza**

1. Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 il Comune di Biandronno costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
  - Sindaco del Comune di Biandronno;
  - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR n°6 del 22.12.2020.

#### **Art.7** **Monitoraggio delle attività**

1. Le Parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare il Comune di Biandronno è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti dell'ALS secondo la modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile dell'Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:
  - una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
  - la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale;
  - la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori.

#### **Art. 8** **Sottoscrizione e durata**

1. Il presente Accordo entra in vigore a seguito del ricevimento da parte di Regione Lombardia del perfezionamento degli atti di acquisizione della disponibilità dei mappali non di proprietà comunale di cui all'art. 3 entro e non oltre il 30.9.2022, pena la perdita di efficacia del presente ALS senza ulteriori comunicazioni.
2. Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2023 in coerenza con

cronoprogramma (allegato C).

**Art. 9**  
**Risoluzione controversie**

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

**Art.10**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.